

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



1/2025

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Aranguena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Alessandra Galluccio, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “*Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DIRITTO PENALE E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p><i>DERECHO PENAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS</i></p>	<p><b>Il principio dell'intangibilità del corpo: riflessioni penalistiche sull'<i>habeas corpus</i> contemporaneo</b></p> <p><i>El Principio de la Intangibilidad del Cuerpo: Reflexiones Penales sobre el Habeas Corpus Contemporáneo</i></p> <p><i>The Principle of the Inviolability of the Body: Criminal Law Reflections on Contemporary Habeas Corpus</i></p> <p>Stefano Canestrari</p>	<p>1</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>SPECIAL PART ISSUES</i></p>	<p><b>L'accertamento del reato di corruzione internazionale nell'ordinamento italiano</b></p> <p><i>La determinación del delito de corrupción internacional en el ordenamiento jurídico italiano</i></p> <p><i>The Establishment of International Corruption Offences under Italian Law</i></p> <p>Francesco Centonze</p>	<p>19</p>
	<p><b>Il reato di <i>Rechtsbeugung</i> (§ 339 StGB) e il controllo penale della funzione giudiziaria nell'ordinamento italiano: spunti comparatistici</b></p> <p><i>El Delito de Rechtsbeugung (§ 339 del Código Penal Alemán) y el Control Penal de la Función Judicial en el Ordenamiento Jurídico Italiano: Apuntes Comparativos</i></p> <p><i>The Crime of Rechtsbeugung (§ 339 German Criminal Code) and Criminal Oversight of the Judicial Function in the Italian Legal System: Comparative Insights</i></p> <p>Manfredi Parodi Giusino</p>	<p>40</p>
	<p><b>Il sesso come oggetto dello scambio illecito</b></p> <p><i>El sexo como objeto de intercambio ilícito</i></p> <p><i>Sex as an Object of Illicit Exchange</i></p> <p>Roberta De Paolis</p>	<p>56</p>
	<p><b>La tutela penale dell'obbligo di istruzione, tra riforme contingenti e progettualità sociale*</b></p> <p><i>La protección penal de la obligación de escolarización: entre reformas contingentes y planificación social</i></p> <p><i>The Criminal Protection of Compulsory Education: Between Contingent Reforms and Social Planning</i></p> <p>Federico Bacco</p>	<p>78</p>

<p>RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI</p> <p><i>RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</i></p> <p><i>CORPORATE CRIMINAL LIABILITY</i></p>	<p><b>La persona giuridica come centro di punibilità permanente</b> 108</p> <p><i>La persona jurídica como centro permanente de punibilidad</i></p> <p><i>The Legal Entity as a Permanent Center of Punishability</i></p> <p>Federico Consulich</p> <hr/> <p><b>La colpa di reazione e il suo coordinamento con la colpa di organizzazione</b> 131</p> <p><i>La culpabilidad reactiva y su coordinación con la culpabilidad organizativa</i></p> <p><i>Reactive Fault and Its Coordination with Organizational Fault</i></p> <p>Amalia Orsina</p>
<p>IL PROCESSO PENALE “OLTRE LE FRONTIERE”</p> <p><i>EL PROCESO PENAL “MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”</i></p> <p><i>CRIMINAL PROCEEDINGS “BEYOND BORDERS”</i></p>	<p><b>Equivalenza a doppio standard nell’acquisizione della prova precostituita tramite OEI</b> 184</p> <p><i>Equivalencia de doble rasero en la obtención de pruebas preconstituidas a través de la OEI</i></p> <p><i>Double standard equivalence in the acquisition of pre-constituted evidence through the EIO</i></p> <p>Susanna Schiavone</p> <hr/> <p><b>“Misurare” il rischio con l’intelligenza artificiale?</b> 200</p> <p><i>¿“Medir” el Riesgo con Inteligencia Artificial?</i></p> <p><i>“Measuring” Risk with Artificial Intelligence?</i></p> <p>Alessia Di Domenico</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>EL ENFOQUE EN...</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<p><b>La giustizia riparativa e i reati senza vittima. Teorie, prassi e nuove prospettive</b> 233</p> <p><i>Justicia restaurativa y delitos sin víctima: teorías, prácticas y nuevas perspectivas</i></p> <p><i>Restorative Justice and Victimless Crimes: Theories, Practices, and New Perspectives</i></p> <p>Giuseppe Losappio</p> <hr/> <p><b>Il tempo perduto e il tempo ritrovato: questioni aperte in materia di sospensione dell’ordine di esecuzione</b> 253</p> <p><i>El tiempo perdido y el tiempo recuperado: cuestiones pendientes en materia de suspensión de la orden de ejecución</i></p> <p><i>Lost Time and Time Regained: Open Issues Regarding the Suspension of Enforcement Orders</i></p> <p>Stefania Carnevale</p> <hr/> <p><b>Legge penale, interpretazione e retroattività favorevole</b> 271</p> <p><i>Ley penal, interpretación y retroactividad favorable</i></p> <p><i>Criminal Law, Interpretation, and Favorable Retroactivity</i></p> <p>Gaspare Stallone</p>

RECENSIONI

RECENSIONES

REVIEWS

---

**Considerazioni in tema di *ne bis in idem* sostanziale, a proposito del libro di Marco Scoletta, *Idem factum*, 2023**

309

*Reflexiones sobre el principio de ne bis in idem sustantivo, a propósito del libro de Marco Scoletta, Idem Factum, 2023*

*Reflections on the Principle of Substantive Ne Bis in Idem, with Reference to Marco Scoletta's Book, Idem Factum, 2023*

Ignazio Giacona

IL FOCUS SU...

*EL ENFOQUE EN.....*

*FOCUS ON...*

- 233 **La giustizia riparativa e i reati senza vittima. Teorie, prassi e nuove prospettive**  
*Justicia restaurativa y delitos sin víctima: teorías, prácticas y nuevas perspectivas*  
*Restorative Justice and Victimless Crimes: Theories, Practices, and New Perspectives*  
Giuseppe Losappio
- 253 **Il tempo perduto e il tempo ritrovato: questioni aperte in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione**  
*El tiempo perdido y el tiempo recuperado: cuestiones pendientes en materia de suspensión de la orden de ejecución*  
*Lost Time and Time Regained: Open Issues Regarding the Suspension of Enforcement Orders*  
Stefania Carnevale
- 271 **Legge penale, interpretazione e retroattività favorevole**  
*Ley penal, interpretación y retroactividad favorable*  
*Criminal Law, Interpretation, and Favorable Retroactivity*  
Gaspere Stallone

# Il tempo perduto e il tempo ritrovato: questioni aperte in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione \*

*PEl tiempo perdido y el tiempo recuperado: cuestiones pendientes en materia de suspensión de la orden de ejecución*

*Lost Time and Time Regained: Open Issues Regarding the Suspension of Enforcement Orders*

STEFANIA CARNEVALE

*Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università di Ferrara  
 stefania.carnevale@unife.it*

ESECUZIONE DELLA PENA,  
 PENE SOSTITUTIVE

EJECUCIÓN DE LA PENA,  
 PENAS SUSTITUTIVAS

EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS,  
 ALTERNATIVE PUNISHMENT

## ABSTRACTS

Il numero dilagante dei liberi sospesi, a lungo ignorato, lascia oggi affiorare l'ennesimo nervo scoperto del sistema della giustizia penale. I lunghi tempi di attesa e le decine di migliaia di vite bloccate in una fase di passaggio impongono di guardare da diverse prospettive un fenomeno dalle dimensioni allarmanti. La riforma delle pene sostitutive si è prefissata di contenerlo tentando d'incentivare i condannati a pene brevi all'immediata immissione nel circuito esecutivo e di sgravare così i tribunali di sorveglianza dei giudizi sulla concessione di misure alternative "senza assaggio di carcere". I rapporti tra le due forme di esecuzione esterna vanno tuttavia letti alla luce del differente materiale conoscitivo utilizzabile dal giudice del processo e dalla magistratura di sorveglianza. In quest'ottica si individuano argomenti volti a dimostrare che soltanto il giudizio sulla concessione di misure alternative dalla libertà possa integrare una sorta di modello bifasico. Il contributo si sofferma poi sui divieti di sospensione dell'ordine di esecuzione legati al titolo di reato e sollecita una riflessione sulla difficoltà di ravvisarne, specie dopo le riforme del 2018, una *ratio* convincente, sebbene la Corte costituzionale continui a giustificare, con argomenti sfuggenti, l'assetto complessivo delle preclusioni. L'analisi si concentra infine sulle riforme dell'estate 2024, che hanno cercato di riempire, con nuove ipotesi di detenzione domiciliare, i tempi necessari alla decisione del tribunale di sorveglianza sulle istanze del condannato. Se ne criticano gli approdi, specie con riguardo agli ultrasessantenni, per i quali la nuova soluzione sembra mostrare più difetti che pregi

\* Testo, ampliato e corredato da note, della relazione tenuta in occasione del Convegno *Il carcere come extrema ratio* (Università di Trento, 20 e 21 dicembre 2024), i cui atti sono in corso di pubblicazione.

El número creciente de personas en espera de una decisión sobre la concesión de medidas alternativas, durante mucho tiempo oculto, expone hoy el enésimo punto débil del sistema de justicia penal. Los largos tiempos de espera y las decenas de miles de vidas bloqueadas en una fase de transición obligan a considerar desde diferentes perspectivas un fenómeno de dimensiones alarmantes. La reforma de las penas sustitutivas se ha fijado como objetivo contenerlo, intentando incentivar a los condenados a penas de corta duración a iniciar inmediatamente la ejecución de la pena, con el fin de aligerar el trabajo de los tribunales de vigilancia. No obstante, las relaciones entre las dos formas alternativas a la prisión deben interpretarse a la luz de la diferente información de que disponen el juez del proceso y los jueces que intervienen una vez que el proceso ha concluido definitivamente. Por lo tanto, se aportan argumentos para concluir que solo en el caso de la concesión de medidas alternativas por parte de la magistratura de vigilancia puede reconocerse un modelo bifásico. A continuación, el artículo se centra en las prohibiciones de suspensión de la orden de ejecución relacionadas con el título del delito e invita a reflexionar sobre la dificultad de encontrar, especialmente tras las reformas de 2018, una *ratio* convincente, aunque el Tribunal Constitucional sigue justificando, sobre la base de argumentos poco convincentes, la estructura general del sistema de prohibiciones. Por último, el análisis se centra en las reformas de 2024, que han tratado de cubrir, con nuevas hipótesis de arresto domiciliario, el tiempo necesario para que el tribunal se pronuncie sobre las solicitudes de los condenados. Se critican los resultados, especialmente en lo que respecta a los condenados mayores de 70 años, para los que la nueva solución parece presentar más defectos que ventajas.

The growing number of people awaiting a decision on alternative measures, long ignored, is now exposing a further weakness in the criminal justice system. The long waiting times and the tens of thousands of lives stuck in limbo require us to look at this alarming phenomenon from different angles. The reform of alternative penalties aims to curb this by encouraging those sentenced to short terms to immediately begin serving their sentences, in order to lighten the workload of the supervisory courts. However, the relationship between the two forms of alternatives to prison must be viewed in light of the different information available to the trial judge and the judges who intervene after the trial has been definitively concluded. Arguments are therefore provided to conclude that only the granting of alternative measures by the supervisory judiciary can be recognized as a two-phase model. The article then focuses on the prohibitions on suspending the enforcement order linked to the nature of the offense and calls for reflection on the difficulty of finding a convincing rationale for them, especially after the 2018 reforms, although the Constitutional Court continues to justify the overall structure of the system of prohibitions with vague arguments. Finally, the analysis moves on to the reforms of summer 2024, which sought to fill the time needed for the court to decide on the convicted person's applications with new forms of house detention. The results of the reform are to be criticized, especially with regard to convicted persons over the age of 70, for whom the new solution seems to have more flaws than merits.

## SOMMARIO

1. Il fenomeno dei liberi-sospesi: anatomia di uno scandalo. – 2. Sospensione dell'ordine di esecuzione e nuove pene sostitutive: gli equivoci sul c.d. processo bifasico alla luce del differente materiale probatorio utilizzabile dal giudice della cognizione e dalla magistratura di sorveglianza. – 3. Il senso smarrito delle preclusioni alla sospensione dell'ordine di esecuzione. – 4. Il tempo della stasi e i tentativi di riempirlo: attese proficue, ritardi da compensare e frettolose riforme.

## 1.

## Il fenomeno dei liberi-sospesi: anatomia di uno scandalo.

La questione dei liberi-sospesi ha assunto i contorni e le proporzioni di uno scandalo, di un'emergenza, di un problema ineludibile, che si affianca a quello del sovraffollamento carcerario<sup>1</sup> e dei suicidi<sup>2</sup>. Le dimensioni del fenomeno segnano un ulteriore record che inquadra lo sfacelo del sistema dell'esecuzione penale, privo delle necessarie risorse umane, di adeguati mezzi finanziari e perciò oggetto di continue manipolazioni normative al ribasso, che raschiano ormai il barile della monocratizzazione dei riti e del taglio dei passaggi procedurali. Si risparmia su tutto, perché il numero dei magistrati di sorveglianza e del personale chiamato a supportarli è inadeguato al poliedrico e sempre più impegnativo volume di lavoro – e di responsabilità – posto sulle loro spalle<sup>3</sup>. Si tagliano allora pareri, udienze, persino decisioni, come è accaduto per la recente e scellerata riforma della liberazione anticipata, emblema di un ricco filone definibile *dell'indigenza, o della penuria*, che da molti anni corrode forme e modelli dell'ordinamento penitenziario<sup>4</sup>.

In questo increscioso contesto, un meccanismo processuale volto ad assicurare parità d'accesso alle misure alternative<sup>5</sup> è divenuto condizione esistenziale: una sospensione della vita, un limbo, un varco vuoto, dai tempi e dall'estensione impressionanti.

<sup>1</sup> Al 31 dicembre 2024 si sono registrate 61.861 presenze in carcere, a fronte di una capienza regolamentare 51.312 posti. Ai tempi della sentenza della Corte Europea *Sulejmanovic c. Italia*, del 16 luglio 2009, prima condanna e sinistro campanello d'allarme per la situazione di sovraffollamento nei nostri istituti penitenziari, i detenuti erano 63.600, sia pur a fronte di una capacità recettiva più bassa. La decisione si riferiva però a un caso del 2003, quando la popolazione penitenziaria ammontava ad appena, si fa per dire, 54.400 persone.

<sup>2</sup> Nel 2024 il macabro inventario delle morti per suicidio in carcere ha toccato la mai raggiunta soglia di 90 casi, oltrepassando il drammatico record del 2022 quando si sono tolte la vita 84 persone detenute (v. il dossier *Morire di carcere*, costantemente aggiornato da *Ristretti Orizzonti*, in <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/>; il dato è riportato in diverse testate giornalistiche: v. ad es. CANEPA e RUFFINO (2025); MORIERO (2025). Un'accurata analisi del fenomeno, aggiornata al 20 dicembre 2024, si trova in Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024*, consultabile in *Sist. pen.*, 1 gennaio 2025.

<sup>3</sup> PEREGO (2017) osserva che i dati disponibili, «esigui, spesso confusi e di difficile reperimento» confermano «la storica marginalità della sorveglianza». Secondo il rapporto di Antigone nel 2017 la pianta organica ammontava a 233 unità. Nel 2024 risulta incrementata in modo trascurabile, giungendo a 236 (il dato è riferito da PAVARIN (2024), che definisce «drammatica» la situazione dei tribunali di sorveglianza). V. anche BORTOLATO (2023), p. 4.

<sup>4</sup> È consistente simile *trend* normativo, che sotto lo schermo di semplificazioni procedurali cela l'endemica carenza di personale, da cui derivano carichi inevasi e tempi lunghi per le decisioni, necessitanti di contromisure. Basti pensare all'introduzione, con l. 19 dicembre 2002, n. 277, dell'art. 69-bis ord. pen., che già allora puntava a sgravare i collegi della decisione semestrale sulla liberazione anticipata (allude a obiettivi di «defaticamento e accelerazione della relativa decisione», a tribunali di sorveglianza «costantemente oberati da una moltitudine di istanze e procedimenti» SELMI (2003), p. 379; DELLA CASA (2003), p. 377, rilevava come apparisse «economicamente» giustificata la prospettiva della riforma); alla l. 26 novembre 2010, n. 199, che ha forgiato una forma di detenzione domiciliare di competenza monocratica e dal rito più snello (SCOMPARI (2011), p. 332, sottolineava infatti che la deroga all'ordinaria competenza collegiale in materia di misure alternative fosse «guidata dalla consapevolezza di una endemica scarsità delle risorse proprio sul piano della giurisdizione esecutiva»); al co. 1-bis dell'art. 678 c.p.p., dovuto al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10, che ha esteso il procedimento *de plano* di cui all'art. 667 co. 4 c.p.p. a una nutrita serie di pronunce, anche di una certa delicatezza, del magistrato e del tribunale, relegando il contraddittorio in udienza a mera eventualità demandata all'iniziativa dei singoli (ancora riferimenti al «carico di lavoro», al «sottodimensionamento» e al «sovraccarico» della magistratura di sorveglianza si trovano in DELLA BELLA (2014), p. 149 s.); al co. 1-ter dell'art. 678 c.p.p., introdotto dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, e mirante a contrarre il rito di sorveglianza nei casi di sospensione dell'ordine di esecuzione (sulle modifiche all'art. 678 v. RUARO (2018); FIORENTIN (2019), p. 232 ss., con ancora un accento sulle «esigenze di velocizzazione»); sino a giungere alla riforma dell'estate 2024 (d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112) che ha unificato la decisione, prima semestrale, sulla liberazione anticipata, collocandola in prossimità del fine pena o del possibile accesso a una misura alternativa e ha ulteriormente semplificato le scansioni del procedimento disciplinato all'art. 678 co. 1-ter c.p.p. (per tutti, GIANFILIPPI (2024a); ID. (2024b). Persino l'incremento della durata dei decreti sospensivi di cui all'art. 41-bis ord. penit. può ricondursi all'esigenza di rimediare ai ritardi nei controlli della magistratura, alla base di numerose condanne della Corte europea per ineffettività della prevista tutela giurisdizionale (v. DELLA BELLA (2016), p. 350 ss.; v. anche CORVI (2010), p. 206 e 333 ss.).

<sup>5</sup> Rendendo edotti anche i condannati «socio-economicamente deboli» della possibilità di chiederle dalla libertà (v. DELLA CASA (1998a), p. 756, con ampi richiami ai lavori preparatori nelle pagine seguenti; v. anche ID. (1998b), p. 765 ss.; CANEVELLI (1998), p. 814, sottolineava come l'art. 656 c.p.p. avesse introdotto «un nuovo strumento di conoscenza per il condannato, al fine di rendere concretamente accessibile a tutti il meccanismo della sospensione dell'esecuzione». In particolare, è l'avviso al condannato ad assolvere a «una funzione di riequilibrio, soprattutto a favore di quelle categorie di soggetti che, per le loro condizioni economiche, sociali e culturali, sono maggiormente esposte al rischio di una esecuzione immediata», così che il sistema «eviti, per quanto possibile, le disparità di trattamento».

Nel 2022 è stato per la prima volta ufficialmente censito il numero di “color che son sospesi”, che superava le 90.000 unità<sup>6</sup>. Ma le proiezioni di alcuni tribunali di sorveglianza lasciano intendere che il fenomeno oggi sia assai più dilatato, arrivando senz’altro a oltre 100.000 persone, probabilmente a 120.000<sup>7</sup>.

Questo blocco umano allarga ulteriormente la platea dei sottoposti a controlli penali: 62.400 detenuti, 96.700 soggetti a restrizioni esterne, inclusi i quasi 30.000 imputati in messa alla prova<sup>8</sup>, cui deve aggiungersi una popolazione pari a quella di una città, popolata da chi sta nel mezzo, attendendo di conoscere le proprie sorti e a quale categoria sarà accluso, se ai carcerati o agli ammessi alle misure alternative. È la fascia più ampia dei condannati in via definitiva<sup>9</sup>, che anelano a una decisione per molti anni, dai tre sino ai sette<sup>10</sup>, ovvero un tempo spesso molto maggiore di quello della pena che dovrebbero scontare.

Si tratta di un numero sconcertante di persone ancora sotto la spada della giustizia, strette in un’angosciosa e affollata area di sosta, priva di rimedi giuridici, scevra da forme di controllo sul mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge, che concede al tribunale di sorveglianza 45 giorni per decidere sulle istanze di misure alternative presentate dalla libertà (art. 656 comma 6 c.p.p.). Il termine non è perentorio ma, come tutte le previsioni del codice di rito, chiederebbe d’essere rispettato (art. 124 c.p.p.). Se il periodo necessario ad ottenere una decisione si stabilizza tra i 1.000 e i 2.000 giorni, e per un novero così elevato di condannati, la violazione normativa diviene all’evidenza intollerabile.

Simile stallo provoca vite interrotte per migliaia di liberi-sospesi e per le loro famiglie, impedisce loro di progettare un futuro e prolunga senza basi legali limitazioni della libertà. Basti pensare a come la legge sui passaporti precluda il rinnovo del titolo per l’espatrio sino alla compiuta espiazione della pena<sup>11</sup>, che tuttavia – per pecche addebitabili agli organi statali e non imputabili agli interessati – nemmeno prende il via, con la conseguente indebita estensione oltre tempo degli effetti della condanna.

La dilazione finisce per determinare anche svuotamenti del paradigma rieducativo, che a tanti anni dai fatti, dopo processi che potrebbero essere stati lunghissimi e questa ulteriore, estenuante appendice, perde di significato. Reati commessi a vent’anni potrebbero scontarsi verso i quaranta, quando è possibile che il condannato abbia ormai una famiglia, un lavoro stabile e abbia cambiato vita, variato le sue frequentazioni, mutato i suoi obiettivi. La sospensione, da strumento di garanzia e livellamento delle posizioni di chi è raggiunto da un ordine di esecuzione, da dispositivo di abbattimento di ostacoli sostanziali come la cattiva difesa, l’ignoranza dei meccanismi esecutivi e le scarse risorse economiche sovente alla base di tali deficit<sup>12</sup>, è così divenuto fattore di disconoscimento del finalismo rieducativo.

Il congegno, paradossalmente, è però al contempo assurto a valvola di salvezza del sistema. Di fronte a una penalità dilagante, che preme alle porte del carcere, endemicamente assediate, questa abusiva camera di decompressione consente la sopravvivenza delle strutture deputate all’esecuzione penale, impossibilitate ad assorbire, tanto negli istituti penitenziari quanto in esecuzione esterna, un popolo di 100.000 persone<sup>13</sup>. La sospensione dell’ordine e la

<sup>6</sup> Per l’esattezza 90.120. Il dato complessivo è stato comunicato al Parlamento nella risposta scritta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio a un’interrogazione dell’On. Roberto Giachetti (XIX Legislatura, Camera dei Deputati, Seduta del 13 febbraio 2023, Allegato B ai resoconti, p. XV s.).

<sup>7</sup> Queste le fondate stime del Presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze, reperibili nella puntata di Radio Radicale, Radio Carcere, *Liberi sospesi o vite sospese?* Del 1° ottobre 2024.

<sup>8</sup> I dati riportati sono al 30 novembre 2024 e sono tratti dai resoconti periodici del Ministero della Giustizia, reperibili nel sito istituzionale.

<sup>9</sup> Le persone condannate in via definitiva erano, Le persone condannate in via definitiva erano, al 30 novembre 2024, 46.202 in carcere e 48.539 in esecuzione penale esterna, per un totale di 94.741.

<sup>10</sup> Nell’interrogazione parlamentare menzionata nella nota 7 si riferisce ad esempio come il tribunale di sorveglianza di Milano abbia accolto nel 2022 un’istanza di affidamento in prova di un condannato divenuto definitivo nel 2015. La decisione è giunta pertanto a 7 anni dall’irrevocabilità della sentenza, mentre i fatti di reato risalivano ad ulteriori 5 anni prima (XIX Legislatura, Camera dei Deputati, Seduta del 13 febbraio 2023, Allegato B ai resoconti, p. XIV).

<sup>11</sup> Art. 3 lett. d) l. 21 novembre 1987, n. 1185. Mette in risalto questo effetto giuridico, oltre all’espansione dei tempi necessari alla riabilitazione, la mozione della Camera penale di Milano presentata al Congresso straordinario dell’Unione delle Camere penali a Reggio Calabria il 4, 5 e 6 ottobre 2024.

<sup>12</sup> La relazione dell’on. Saraceni sottolineava come alla base del nuovo meccanismo vi fosse «la disparità di trattamento tra coloro che sono in grado di seguire, con adeguata assistenza legale, la loro vicenda giudiziaria e coloro che – per ragioni legate soprattutto alle loro condizioni economiche, sociali e culturali – non sono in grado di farlo. L’iniquo risultato pratico – puntualmente confermato dall’esperienza – è che talune categorie di soggetti (e sono quelle che in genere entrano in carcere per scontare pene molto brevi) non riescono a fruire delle misure alternative alla detenzione per la sola e ingiustificata ragione della loro appartenenza a categorie sociali estremamente deboli» (XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Relazione della Commissione permanente (Giustizia) al d.l. n. 464-C, p. 4). V. a riguardo KALB (1998), p. 9.

<sup>13</sup> FIORENTIN (2024b) osserva che «ove si dovesse giungere al totale azzeramento dell’attuale numero delle esecuzioni sospese, il sistema semplicemente collasserebbe».

sua anomala durata sono così divenuti pilastri di un assetto nevrotico, che poggia su storture compensative per riuscire a sorreggersi. Invero, si sono in tal modo venute a creare – di fatto – liste d’attesa per l’immissione nei circuiti esecutivi, come quelle che qualche anno fa, per ovviare alla strutturale emergenza del sovraffollamento carcerario, si tentò d’introdurre per via di declaratorie d’illegittimità costituzionale<sup>14</sup>.

Il nostro ordinamento processuale si è progressivamente dotato di strumenti per evitare stasi procedurali e per scongiurare dilatazioni temporali eccessive o prive di controllo. Sol perché ci si trova ormai oltre il giudicato non si può lasciare del tutto scoperta da verifiche e rimedi la relevantissima fase successiva, giacché ogni segmento della giustizia penale è interdipendente dagli altri, come in un delicato ecosistema<sup>15</sup>.

Anche perché la stessa accelerazione dei tempi del processo di cognizione, su cui si è investito molto in questi tempi vocati a uno spiccato efficientismo<sup>16</sup>, è destinata a far aumentare, di riflesso, i carichi gravanti sul segmento esecutivo, rimasto privo di altrettante risorse. Con un effetto paradossale: più si velocizzano le cause, più l’onda del ritardo si sposterà in avanti e s’infrangerà sulla magistratura di sorveglianza e sugli operatori penitenziari, accrescendone l’affanno.

## 2.

### Sospensione dell’ordine di esecuzione e nuove pene sostitutive: gli equivoci sul c.d. processo bifasico alla luce del differente materiale probatorio utilizzabile dal giudice della cognizione e dalla magistratura di sorveglianza.

La questione è stata portata all’attenzione della Corte europea<sup>17</sup> e, come si vedrà, della Corte costituzionale<sup>18</sup>.

Mentre la legge, di fronte a simile sfacelo, non è intervenuta direttamente sulla disciplina della sospensione dell’ordine, se non con i pasticciati ritocchi dell’estate 2024<sup>19</sup>. Il problema dei liberi-sospesi è stato affrontato non di petto, ma lateralmente, attraverso la riforma delle pene sostitutive, strettamente connessa, sul piano logico e giuridico, alla materia qui in esame. Il legame tra i due ambiti è stato sottolineato dalla relazione di accompagnamento alla riforma Cartabia<sup>20</sup>; e sulle interrelazioni tra i due strumenti hanno insistito le sentenze costituzionali n. 84 e 176 del 2024<sup>21</sup>.

<sup>14</sup> Il tribunale di sorveglianza di Venezia e quello di Milano proposero alla Corte costituzionale la via del rinvio facoltativo della pena (art. 147 c.p.) quando la detenzione fosse sfociata in un trattamento inumano e degradante a causa dell’eccesso di presenze (v. DELLA CASA (2013a), p. 997 ss.; DELLA BELLA (2013)). Le censure vennero però dichiarate inammissibili con la nota sentenza 22 novembre 2013, n. 279, per la pluralità di soluzioni potenzialmente individuabili (v., tra i molti commenti, DELLA CASA (2013b), p. 4533 ss.; PUGIOTTO (2013), p. 4542 ss.; RUOTOLO (2013), p. 4549 ss.). Dava conto della pronuncia della Corte costituzionale tedesca che aveva invece aperto la via a un sistema di liste d’attesa in caso di sovraffollamento carcerario GIOSTRA (2013), p. 56, mentre si soffermava più ampiamente sulle esperienze di Germania, Francia e Stati Uniti, TRAVAGLIA CICIRELLO (2014), p. 915 ss. In tempi più recenti, l’Unione delle Camere Penali Italiane, nel corso di un’audizione informale alla Commissione Giustizia della Camera sul d.d.l. C. 552 Giachetti, ha presentato un documento ricco di argomenti per una ripresentazione della questione di legittimità costituzionale (documento del 9 aprile 2024).

<sup>15</sup> Sulla preferenza per strategie riformatrici che operino «a tutto campo», «su più fronti congiuntamente», in un’ottica unitaria di sistema v. PALAZZO (2021), p. 3 ss. La Relazione di accompagnamento alla riforma Cartabia ne mostra del resto consapevolezza quando rimarca come «l’efficienza della giustizia penale, cui mira la legge delega, non può ragionevolmente essere rapportata al solo processo di cognizione. Se la fase dell’esecuzione penale ha una durata irragionevole, il procedimento penale nel suo complesso non può dirsi certo efficiente» (*Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Gazz. Uff.*, Serie generale n. 245, supplemento straordinario del 19 ottobre 2022, p. 353). Sottolinea come diritto e processo vengano guardati congiuntamente dalle ultime riforme, e come esse siano insolitamente tese a scopi economici, DONINI (2023), p. 1 ss.

<sup>16</sup> Una denuncia argomentata, ampiamente documentata e ricca di dati sui tempi eccessivi della giustizia penale, sulle loro cause e sui possibili rimedi, così come coltivati dalla riforma Cartabia, si trova nel noto studio di GIALUZ e DELLA TORRE (2022). Insiste sull’importanza dell’efficienza per garantire la ragionevole durata del processo GATTA (2021), p. 1 ss. L’intervento legislativo è stato invero investito da numerose critiche. Tra le più vibranti quelle di NEGRI (2023a), p. 62 s., che vi scorge una «tecnocrazia» e una «riforma manageriale»; lo stesso Autore sottolinea come garanzie fondamentali vengano sacrificate «alla sola ragione dell’efficienza, intesa come trattazione spedita delle regiudicande unita al risparmio di risorse economiche» (NEGRI (2023b), p. 451 s.).

<sup>17</sup> Se ne dà conto nell’interrogazione parlamentare riportata nelle note 7 e 11 (XIX Legislatura, Camera dei Deputati, Seduta del 13 febbraio 2023, Allegato B ai resoconti, p. XIV, dove si fa menzione del ricorso n. 54859/20, Valorio c. Italia).

<sup>18</sup> V. *infra*, § 4.

<sup>19</sup> V. ancora *infra*, § 4.

<sup>20</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 353.

<sup>21</sup> Corte cost., sent. 11 aprile 2024, n. 84, punto 3.4 del *Considerato in diritto*; Corte cost., sent. 21 maggio 2024, n. 176, punto 2 del *Considerato in diritto*.

Il legislatore ha infatti inteso, con le sanzioni di nuovo conio, offrire un rimedio ai lunghi tempi che corrono tra la sentenza irrevocabile e l'inizio della sua esecuzione in ambiente esterno, incentivando decisioni del giudice del processo sulle alternative al carcere, dall'applicazione immediata<sup>22</sup>. Si spera così, per via indiretta, di erodere gli spazi delle condanne sospese<sup>23</sup>, allettando gli imputati con una forma mitigata di detenzione domiciliare, le cui maglie più morbide l'approssimano all'affidamento in prova, misura concorrente le cui lusinghe sono tuttavia ardue da scardinare<sup>24</sup>.

I dati dell'ultimo anno e mezzo non confortano: sono più di 5000 le pene sostitutive applicate, ma la novità non pare intaccare né la popolazione penitenziaria, né quella in misura alternativa, che restano in continua e parallela crescita.

I nuovi strumenti sanzionatori si abbeverano peraltro alla stessa fonte, ormai in secca, quella degli uffici per l'esecuzione penale esterna, già prosciugati dalla messa alla prova e ora ancor più sollecitati dalle istruttorie e dai programmi per le pene sostitutive<sup>25</sup>. Si è rilevato che questi nuovi compiti provocheranno ritardi nel processo di cognizione<sup>26</sup>; ma una conseguenza altrettanto preoccupante sarà l'ulteriore, inevitabile slittamento in avanti dei giudizi di sorveglianza, che agli UEPE hanno l'obbligo di rivolgersi, giacché l'indagine a loro demandata rappresenta il fulcro del materiale conoscitivo su cui la decisione verrà resa.

Proprio la comunanza di queste inchieste ha indotto a ravvisare un'«osmosi» tra i due giudizi<sup>27</sup>, quello in materia di pene sostitutive e quello relativo alle alternative al carcere: il limite di pena di 4 anni è identico e sono apparentemente tali anche i corrispettivi accertamenti, affidati agli stessi uffici di esecuzione esterna. Si è infatti parlato a più riprese d'introduzione per le pene sostitutive di un vero e proprio processo bifasico, con un'udienza di *sentencing* disciplinata all'art. 545-*bis* c.p.p.<sup>28</sup>.

In verità, la neo-introdotta fase di eventuale approfondimento giudiziale non traghetta affatto il nostro sistema verso il modello adottato nei sistemi di *common law*, perché la parentesi dedicata alle sanzioni sostitutive si colloca ancora a pieno titolo dentro al processo penale e deve ancora soggiacere ai limiti – sacrosanti – che impediscono valutazioni tecniche sulla personalità del condannato che sia ancora imputato. Durante il processo vige infatti il divieto d'indagini sul suo carattere, sulle sue inclinazioni, sulla sua tendenza a delinquere<sup>29</sup> e il limite è destinato a cadere solo con il giudicato<sup>30</sup>, quando la responsabilità penale è appurata in via definitiva oltre ogni ragionevole dubbio e la condanna non è più aperta a ribaltamenti in sede d'impugnazione<sup>31</sup>. Solo la sentenza irrevocabile consente l'osservazione *scientifica* della personalità del condannato, pur con tutte le incertezze, i limiti e finanche le insidie che il lemma lascia scorgere, quale portato di un positivismo giuridico che può sfociare, e in verità non di rado sfocia, in pratiche morbide e illiberali; e pur con tutte le riserve che possono fondatamente esprimersi sull'effettività del rigore tecnico e metodologico che tale locuzione presupporrebbe.

Nondimeno, finché la legge la utilizza e proprio intorno ad essa erige i modelli trattamentali (art. 13 ord. penit.) e decisori (art. 678 comma 2 c.p.p.) in sede esecutiva, vi è, o do-

<sup>22</sup> GAETA (2023), p. 575 s.; AMARELLI (2024), p. 629

<sup>23</sup> Esplicita sul punto la *Relazione illustrativa*, cit., p. 353: «la valorizzazione delle pene sostitutive, irrogabili dal giudice di cognizione, promette una riduzione dei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, oggi sovraccarichi e incapaci, in molti distretti, di far fronte in tempi ragionevoli alle istanze di concessione di misure alternative, come testimonia il fenomeno dei c.d. liberi sospesi». Sul punto, v. ALBERTA *et al.* (2022), p. 25; BIANCHI (2022), p. 11; CASIRAGHI (2023), p. 960; RUGGIERI (2023), p. 174.

<sup>24</sup> La dottrina lo sottolinea quasi unanimemente: si veda, *ex multis*, ABBAGNANO TRIONE (2024), p. 661; CASIRAGHI (2023), p. 963 ss. e 968; DOLCINI (2022) p. 11 s.; BORTOLATO (2023), p. 5; RISICATO (2023), p. 588 s.; GRASSO (2023), p. 689 s.; ALBERTA *et al.* (2022), p. 11; BIANCHI (2024b), p. 206. Non dissente dalla scelta legislativa di non includere l'affidamento in prova tra le pene sostitutive GAETA (2023), p. 576 s.

<sup>25</sup> ALBERTA *et al.* (2022), p. 28, giudicano «notevolissimo» il nuovo impegno richiesto agli UEPE, ma danno conto anche degli investimenti destinati di recente a questo settore; GRASSO (2023), p. 694, che esprime dubbi sulle possibilità di rispetto dei previsti termini concessi agli uffici per fornire al giudice gli elementi richiesti.

<sup>26</sup> TITOMANLIO (2024), p. 13 s.

<sup>27</sup> PAVARIN (2023).

<sup>28</sup> È molto diffuso l'uso della locuzione e il parallelismo, implicito o esplicito, al procedimento previsto dai sistemi anglo-americani: v. tra gli altri ABBAGNANO TRIONE (2024), p. 657; AMARELLI (2024), p. 629; BIANCHI (2023), p. 106 s.; RUGGIERI (2023), p. 184.

<sup>29</sup> V. a riguardo, CORDERO (1986), p. 349, che metteva in guardia dal «baccanale dei *soidisants* scienziati» e osservava che «pullulano psicoterapeuti, maghi dell'anima, guru e simili caldei; Dio sa cosa capiterebbe quando fosse ammessa una *expertise* psico-criminologica»; a codice varato, Id. (1992) p. 659, causticamente ribadiva che «questi passatempi introspettivi dissonano dallo stile accusatorio, né ispirano troppa fiducia i tecnocrati criminologici». Sul divieto, le sue origini, i suoi detrattori e i suoi sostenitori, v., tra gli altri, AMODIO (1989), p. 171 s.; GIANFROTTA (1990), p. 575 ss.; MARTUCCI (2004), p. 744 ss.; MOSCARINI (2006), p. 929 ss.; MONTAGNA (2013), p. 9 ss., 22 ss., 59 ss.; VENTUROLI (2020), p. 276 ss.

<sup>30</sup> L'art. 545-*bis* c.p.p., difatti, circoscrive l'indagine alle «condizioni» di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali, non potendo che alludere ad elementi per così dire «esteriori».

<sup>31</sup> La differenza dal sistema inglese, autenticamente bifasico, è ben posta in evidenza e rimarcata da DEI CAS (2022), p. 4 s.

vrebbe esservi, una differenza percepibile, una discontinuità giuridicamente apprezzabile tra il materiale in uso alla magistratura di sorveglianza per concedere misure alternative e quello fruibile dal giudice della cognizione per determinare la pena. Questa diversità non viene mai abbastanza rimarcata e sembra non esserlo nemmeno oggi, quando la riforma delle pene sostitutive e l'allargamento delle competenze degli uffici di esecuzione penale esterna renderebbe imprescindibile ben distinguere i due ambiti.

È difatti su questa differenza che dovrebbe posare la giustificazione teorica legittimante il rimaneggiamento del giudicato, l'intervento postumo sulla pena che spetta alla magistratura di sorveglianza, da subito, anche senza assaggio di carcere e perciò a situazione apparentemente invariata rispetto al processo di cognizione<sup>32</sup>. Questa commutazione, per decenni, è rimasta priva di una spiegazione fondata su limpide basi. E su tale perdurante ambiguità ha attecchito il disagio, a volte l'astio nell'opinione pubblica per le trasformazioni della pena in fase esecutiva<sup>33</sup>; malessere da cui non vanno esenti nemmeno i giudici della cognizione, che talora si sentono defraudati dalla magistratura di sorveglianza del risultato punitivo raggiunto, specie per i liberi-sospesi<sup>34</sup>.

La delega del 2017 suggeriva però un rimedio<sup>35</sup>, colto dal decreto attuativo del 2018: estendere l'osservazione scientifica della personalità, quella che si poteva sino ad allora compiere esclusivamente in carcere, *all'esterno*, per un tempo corrispondente di almeno un mese<sup>36</sup>. È stato così introdotto un apposito termine dilatorio per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 comma 6 c.p.p.), risibile dati i tempi esorbitanti che normalmente segnano l'attesa, ma dotato di un preciso e pregnante significato giuridico. Sono, per lo stesso fine, state incardinate negli UEPE nuove professionalità, grazie alle quali il giudice di sorveglianza può meglio vagliare personalità, attitudini, affidabilità del condannato<sup>37</sup>. Sino a quel momento, difatti, l'apporto conoscitivo assumibile dal personale degli uffici era limitato all'inchiesta socio-familiare, non essendo le competenze degli assistenti sociali sufficienti per condurre vere e proprie indagini personologiche, riservate ai tecnici che operano *intra-moenia*.

La possibilità di compierle anche al di fuori dell'istituto penitenziario ambiva a restituire coerenza al sistema, offrendo una riconoscibile giustificazione alla nuova decisione adottata dalla magistratura di sorveglianza, il cui tratto distintivo e legittimante va oggi individuato nella novità del materiale probatorio fruibile, ossia l'inchiesta sulla persona, da svolgere anche con l'ausilio di competenze e strumenti tecnici e perciò preclusa durante il processo.

Si tratta di un passaggio fondamentale le cui implicazioni non sembrano essere state colte appieno<sup>38</sup>. Eppure andrebbero valorizzate, anche per distinguere il ruolo dell'UEPE in contesti precedenti al giudicato, come la messa alla prova o le pene sostitutive<sup>39</sup>, e in momenti

<sup>32</sup> Su come le misure alternative abbiano effettuato «un cammino per così dire a ritroso, che dalla fase dell'esecuzione si avvicina sempre più a quella della cognizione», cfr. PALAZZO (2023), p. 6. Per l'Autore «giudice della cognizione e giudice della sorveglianza in qualche modo “si avvicinano”, non essendo più separati dallo iato dell'inizio dell'esecuzione ma solo più da uno spazio vuoto costituito dalla sospensione dell'ordine di esecuzione».

<sup>33</sup> Emblematiche le reazioni dei media all'introduzione del meccanismo sospensivo, subito incompreso e reputato sinonimo di «abolizione della pena detentiva» (v. DOLCINI (1999), p. 859).

<sup>34</sup> Se ne rammarica G.M. PAVARIN (2023): «troppe volte abbiamo sentito ripetere che il settore della sorveglianza è chiamato di fatto a sgretolare il giudicato e a porre nel nulla il lavoro svolto e le risorse impiegate per giungere all'individuazione e alla condanna del colpevole».

<sup>35</sup> Art. 1 comma 85 lett. d della l. 23 giugno 2017, n. 103, attuato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (art. 4, art. 7 comma 1 lett. a e art. 9), con le modifiche agli artt. 47 comma 2, 72 comma 2 lett. b ord. pen. e all'art. 656 comma 6 c.p.p.

<sup>36</sup> La proposta, accolta, proveniva dai lavori della Commissione Giostra (v. Commissione Giostra, *Il Progetto di riforma penitenziaria*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 205). Si permetta di rinviare a riguardo a CARNEVALE (2017), p. 145 ss. e, più ampiamente, EAD. (2019), p. 170 ss.

<sup>37</sup> Benché l'osservazione all'esterno sia stata espressamente prevista per il solo affidamento in prova al servizio sociale, nonostante le proposte della Commissione Giostra l'avessero espressamente contemplata anche in altre sedi (lo rimarca M. RUARO (2018), p. 4), il requisito è da ritenere applicabile anche alle ulteriori alternative al carcere volte a scopi risocializzativi (non “umanitari”). L'affidamento terapeutico rinvia alla disciplina di quello ordinario (art. 94 comma 6 t.u. stup.), mentre i presupposti della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit. e della semilibertà “surrogatoria” (art. 50 commi 1 e 2 ord. penit.) impongono un previo vaglio sulla fruibilità della misura più favorevole dell'affidamento. Simile costruzione normativa “a incastro” indirettamente rende l'osservazione extramuraria un passaggio obbligato per tutte queste misure, come del resto dimostra il termine dilatorio previsto in via generale dall'art. 656 comma 6 c.p.p. (si consenta di rinviare alle più ampie considerazioni svolte a questo proposito in CARNEVALE (2019), p. 177 ss.).

<sup>38</sup> Si continua infatti a guardare, nonostante la riforma del 2018, come una sorta di disfunzione la concessione di misure alternative *ab initio* (v. ad es. LATTANZI (2022), p. 1296; VENTUROLI (2022), p. 250 ss., secondo cui il tribunale di sorveglianza disporrebbe di meno conoscenze del giudice della cognizione e dovrebbe perciò essere privato, *de iure condendo*, del potere di applicare misure probatorie *ab initio*; condividono questa impostazione GARGANI (2023), p. 22; CASIRAGHI (2023), p. 971).

<sup>39</sup> La possibilità di indebiti pronunciamenti veniva colta da BIANCHI (2022), p. 14, che, prima del varo dell'art. 545-bis c.p.p. osservava come l'indagine dell'UEPE avrebbe dovuto essere collocata dopo l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, per evitare il rischio di “inquinamento” del giudizio, come potrebbe accadere, ad esempio, qualora si «rilevi una pronunciata attitudine antisociale dell'inquisito». Per

successivi alla sua formazione. Su questo differenziale posano da un lato la salvaguardia della presunzione di non colpevolezza, la protezione del giudice di cognizione da condizionamenti di dubbio rigore scientifico, la tutela contro l'auto-incriminazione e tutto il bagaglio di garanzie difensive che stridono con le inchieste sulle inclinazioni dell'imputato<sup>40</sup>: il presidio dell'inutilizzabilità, che scherma da indagini tecniche sul foro interno d'individui sani sino all'irrevocabilità della sentenza, è difatti ancora valido e dispiega tutta la sua forza cogente<sup>41</sup>. Dall'altro lato, vi si può radicare la ragione giustificante il potere di "manomissione" della condanna da parte della magistratura di sorveglianza, pur in assenza di un previo trattamento rieducativo. La decisione sui liberi-sospesi, a seguito della riforma del 2018, è difatti davvero propria di un processo bifasico, perché affidata a un giudice della pena, equipaggiato con strumenti conoscitivi di carattere personologico preclusi al suo predecessore e interpretabili con acconce cognizioni tecniche dagli esperti che siedono nel collegio. Questo dislivello probatorio dovrebbe essere sufficiente anche a dissipare i dubbi sui margini residui di applicabilità dell'affidamento in prova per chi non sia stato proposto per le pene sostitutive dal giudice del processo<sup>42</sup>, poiché la magistratura di sorveglianza dispone, rispetto a quest'ultimo, di una gamma più ampia e variegata di strumenti per valutare benefici e rischi dell'esecuzione esterna.

### 3. Il senso smarrito delle preclusioni alla sospensione dell'ordine di esecuzione.

Questa stessa novità, a ben vedere, ha svuotato di senso le preclusioni alla sospensione dell'ordine di esecuzione, pressoché sprovviste, ormai, di una razionale giustificazione giuridica. Al gonfiarsi delle liste di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. e all'aumentare delle fattispecie singolarmente intradate nel doppio binario, sono proliferate negli anni le eccezioni che il comma 9 dell'art. 656 c.p.p. ricollega al mero titolo di reato<sup>43</sup>.

Le numerose pronunce costituzionali in materia offrono soluzioni tanto tormentate quanto deludenti. La Corte non ha mancato più volte di sottolineare come la soluzione «ottimale» sarebbe prevedere la sospensione dell'ordine «nei confronti di ogni condannato che non si trovi già in carcere in stato di custodia cautelare»<sup>44</sup>. L'ingresso in istituto, si osserva, provoca «una brusca frattura dei legami» con il contesto familiare, sociale e lavorativo, compromettendo percorsi di risocializzazione che potrebbero essere già in atto. D'altro canto, i tempi per la decisione sull'istanza di misure alternative rendono assai probabile che il tribunale intervenga dopo che il condannato «abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena»<sup>45</sup>. Eppure, la Corte – pur avendo censurato alcune fattispecie ostative<sup>46</sup> – continua ad accettare l'impianto generale della disciplina preclusiva, non osteggiando l'esistenza di eccezioni alla sospensione dell'ordine che obbligano ad attendere in carcere la pronuncia del giudice, anche per chi abbia in ipotesi tutte le caratteristiche per fruire di misure alternative e sia candidato ad ottenerle quasi sicuramente. La giurisprudenza costituzionale ha, certo, rilevato l'incongruenza del sistema e ha (timidamente) prospettato al legislatore opportuni ripensamenti<sup>47</sup>, ma ha salvato i

vero, simile pericolo è sempre incombente, sino a quando il processo non è definitivamente concluso.

<sup>40</sup> Per la composita *ratio* del divieto probatorio, v., *ex multis*, ADORNO (2010), p. 887; CONTI e TONINI (2024), p. 371.

<sup>41</sup> Il procedimento penale, pur conclusosi in primo grado con la condanna, è ancora aperto ad ogni possibile risultato. L'appellabilità della sentenza è esclusa solo per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 593 comma 3 c.p.p.), non per le altre pene, e in ogni caso il ricorso per cassazione può rimettere in gioco gli esiti del processo.

<sup>42</sup> PALAZZO (2021), p. 12, a commento della legge delega del 2021, si chiedeva quale senso potesse avere «la concedibilità di un affidamento in prova ad un soggetto che si è ritenuto non possa fruire di nessuna delle molteplici sanzioni sostitutive».

<sup>43</sup> DELVECCHIO (2020), p. 156 ss. è critica sul proliferare di ostatività; FIORE (2024), p. 2 stigmatizza il «nutrito, variegato e scombinato elenco di eccezioni», figlie di politiche criminali irrazionali e ancorate all'idea del carcere come sbocco necessitato dell'esecuzione penale.

<sup>44</sup> Così Corte cost. 2 marzo 2018, n. 41, che ha omologato la soglia di sospensione dell'ordine di esecuzione a 4 anni, limite dell'affidamento in prova "allargato". La pronuncia ha rimarcato che «il tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale»; aggiungendo tuttavia che «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti». L'importante pronuncia è commentata da VICOLI (2018), p. 89 ss.; MALAVASI (2018), p. 1 ss.; MIEDICO (2018), p. 2242 ss.; TRAPPELLA (2018), p. 1924 ss. La posizione è stata ribadita da Corte cost., sent. 20 gennaio 2023, n. 3, che ha dichiarato illegittima la preclusione relativa all'incendio boschivo colposo (v. COLOMBO (2023), p. 147 ss.; DELVECCHIO (2023), p. 2353 ss.; COLAIACOVO (2023), p. 283 ss.).

<sup>45</sup> I passaggi citati sono tratti da Corte cost., sent. 20 gennaio 2023, n. 3, punto 3.2 del Considerato in diritto.

<sup>46</sup> Con «una matrice chirurgica, tale da rendere difficile l'individuazione di casi affini, esposti a censure dello stesso tenore» (così VICOLI (2019), p. 2554).

<sup>47</sup> Corte cost., sent. 27 settembre 2019, n. 216, punto 4 del Considerato in diritto, ove si pone in risalto l'«incongruenza cui può dar luogo il

doppi binari: l'imposizione di "assaggi di carcere" sarebbe sorretta da ragionevoli presunzioni di pericolosità legate esclusivamente al titolo di reato<sup>48</sup>, sulle quali può esercitarsi una legittima discrezionalità legislativa.

La Corte non chiarisce però, come sarebbe tenuta a fare, quale sia il senso dell'ingresso in un istituto penitenziario in attesa di una decisione sulle modalità esecutive della pena. È questo un punto cruciale, su cui la giurisprudenza costituzionale inaspettatamente tace e che andrebbe invece esplicitato e riconsiderato alla luce dell'evoluzione normativa. Se il motivo dell'incarcerazione non si vuole ricercare nel c.d. *shock-system*, ovvero il mero urto traumatico con la detenzione come sperabile fattore di cambiamento (teoria che appare tanto pericolosa quanto infondata), mancano oggi elementi giustificativi solidi per simile passaggio.

L'unico significato che si poteva sensatamente attribuire alla reclusione in istituto dopo la presentazione di un'istanza al tribunale di sorveglianza, era di consentire – di fronte a reati considerati (a torto o a ragione) di particolare allarme – un'osservazione più intensa della personalità<sup>49</sup>, ossia quella scientifica, caratterizzata dall'intervento di un'equipe di esperti anche di discipline psico-criminologiche. Non si ravvisa invero nell'ordinamento un altro appiglio, un'altra ragione per far "assaggiare il carcere" a chi, per legge, può accedere a misure esterne sin dall'inizio della sua espiazione e in attesa che sia il giudice a determinare se tale via sia opportunamente percorribile oppure no. È del resto la relativa documentazione a costituire una rilevante base conoscitiva per il tribunale di sorveglianza, che deve d'ufficio acquisirla nell'istruttoria preliminare, come impone l'art. 678 comma 2 c.p.p. La previsione, alludendo a chi soggiace alla osservazione scientifica della personalità, era tradizionalmente riferibile alle sole persone detenute. Le preclusioni di cui all'art. 656 comma 9 c.p.p. potevano perciò essere intese come una valutazione *ex ante*, operata dal legislatore in via generale e astratta, della necessità di approfondimenti tecnici per alcune categorie di autori di reato.

Ma una volta che analogo indagine, della stessa o addirittura di migliore qualità – giacché la cattività altera i comportamenti umani – può essere proficuamente svolta in ambiente libero, viene meno ogni plausibile ragione giustificante di questo assaggio di carcerazione, dalle numerosissime controindicazioni, che vanno dal sovraffollamento, alla frattura con l'ambiente sociale d'appartenenza<sup>50</sup>, di per sé potenzialmente impeditiva della concessione di misure altrimenti applicabili, sino al rischio di suicidio.

D'altra parte, la giurisprudenza costituzionale lascia trapelare la concezione alla base di queste pronunce, ossia considerare il meccanismo sospensivo come una sorta di ricompensa da meritare, al pari delle alternative alla detenzione o altri istituti premiali legati al trattamento. Tra le argomentazioni della sentenza n. 216 del 2019, invero, può scovarsi un'espressione rivelatrice dell'apparato concettuale sotteso alle soluzioni accolte in materia di divieti normativi di sospensione dell'ordine di esecuzione, che disvela la prospettiva in cui si muovono i giudici delle leggi. La pericolosità derivante dal reato commesso, si decreta, può essere «ragione sufficiente per negare il *beneficio* della sospensione dell'ordine di carcerazione»<sup>51</sup>. Il lemma solleva questioni tanto complesse quanto delicate. Se è infatti vero che i giudici delle leggi hanno riconosciuto, in modo del tutto condivisibile, che le preclusioni alla sospensione dell'ordine incidono direttamente «sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato» e sono perciò soggette al principio d'irretroattività della legge penale sfavorevole<sup>52</sup>, ciò non pare sufficiente a ricondurre la fase di presentazione delle istanze di misure fruibili *ab*

difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p., ai quali – tuttavia – la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena». Il rilievo sfocia tuttavia in una mera *segnalazione* al legislatore, qualcosa di meno di un chiaro invito a ripensare la materia e senz'altro «ben lontano dal vincolo che è tipico delle sentenze di c.d. incostituzionalità latente» (così VICOLI (2019), p. 2553).

<sup>48</sup> Quelli che provocano allarme sociale, parametro «effimero, in balia dei venti che alimentano le contingenti stagioni di politica criminale» (VICOLI (2019), p. 2557).

<sup>49</sup> DELLA CASA (1998b), p. 773, riconduceva infatti la preclusione a una «presunzione di pericolosità, tale da far ritenere il soggetto a carico del quale essa opera inidoneo alla concessione dei benefici penitenziari, sganciata da una preventiva osservazione intramuraria».

<sup>50</sup> I «gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce» (v. Corte cost., sent. 11 febbraio 2020, n. 15, punto 2.1 del Considerato in diritto).

<sup>51</sup> Corte cost., sent. 27 settembre 2019, n. 216, che ha respinto le eccezioni sollevate contro la preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione per i condannati per furto in appartamento. Il passaggio richiamato si trova al punto 3.1 del Considerato in diritto e viene ribadito nella successiva ordinanza di manifesta infondatezza 10 aprile 2020, n. 67, riguardante analoga questione.

<sup>52</sup> Così la nota sentenza 26 febbraio 2020, n. 32 (sul punto v. per tutti, MANES e MAZZACUVA (2020); SCACCIAOCE (2023), p. 1170 ss.; GARGANI (2020), p. 263 ss.; MENGHINI (2022), p. 29 ss.).

*initio* e della relativa decisione al concetto di beneficio, che in questa materia sottende vagli di meritevolezza, selezioni sulla base del comportamento, finalità di recupero.

Simile qualifica alimenta gli equivoci che da sempre accompagnano l'istituto di cui all'art. 656 comma 5 c.p.p., confuso e assimilato alla sospensione condizionale della pena, ma che non è stato introdotto per dare un premio di libertà: la sua esclusione *ex lege* incide senza dubbio sullo *status libertatis* e perciò sulla sostanza della sanzione, determinandone l'avvio; ma la sua officiosa applicazione resta un meccanismo eminentemente processuale, un segmento ove la pena non è in espiatione, il condannato non è sottoposto a prove, né lucra ricompense. La legge prevedrebbe anzi tempi incalzanti per la decisione: trenta giorni per avanzare richieste e tra i trenta (soglia minima, per consentire l'osservazione all'esterno) e i quarantacinque giorni (soglia massima) per pronunciarsi su di esse<sup>53</sup>. Un lasso temporale di poco più di due mesi, a fronte degli anni spesi in libertà ad attendere la conclusione del processo penale, non potrebbe ritenersi, ove rispettato, un'appendice particolarmente significativa o allettante.

Eppure questa idea sembra accolta anche dai molti commentatori che si sono occupati dell'argomento, contiguo e sovrapposto, delle pene sostitutive. La nuova soglia individuata dalla legge – si rimarca – non è più quella della sospensione condizionale della pena (2 anni) ma quella della sospensione dell'ordine di esecuzione (4 anni)<sup>54</sup>, nuovo limite che designa le pene espiabili preferibilmente in ambiente esterno. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 2024 lo ha affermato espressamente<sup>55</sup>. Si tratta di un parallelismo certo comprensibile ma insidioso, intorno a cui germinano malintesi.

L'attuale parametro legato al *quantum* di pena da espiare corrisponde, più correttamente, a quello dell'affidamento in prova "allargato" (art. 47 comma 3-*bis* ord. penit.) e della detenzione domiciliare classica (art. 47-*ter* comma 1 ord. penit.). Non bisognerebbe insomma guardare il dito, ma la luna: il provvedimento sospensivo si limita ad *indicare* le misure fruibili al condannato e opera perciò come un mero strumento di conoscenza, così assicurando parità di condizioni per chi abbia i requisiti per avanzare un'istanza; ma non è considerabile di per sé un beneficio, da sacrificare in ragione della presunta pericolosità sociale di persone a piede libero nel momento in cui la sentenza passa in giudicato e legittimamente incanalabili, secondo la disciplina delle singole forme di alternative al carcere disciplinate dall'ordinamento penitenziario, in percorsi di esecuzione esterna. Il vuoto di senso è naturalmente massimo per le fattispecie che esulano dal catalogo di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. Ma anche in quest'ultimo caso<sup>56</sup>, connotato indubitabilmente da presupposti severi e da verifiche impervie<sup>57</sup>, l'ingresso in istituto in attesa di un pronunciamento che la legge ipotizzerebbe come rapido e ravvicinato, resta sguarnito di una precisa *ratio*, specie oggi che l'accesso alle misure alternative non è più drasticamente precluso, nemmeno per i reati di prima fascia, laddove non lo è mai stato per quelli di seconda<sup>58</sup>. Soltanto le ipotesi accluse al catalogo di cui all'art. 4-*bis* comma 1-*quater* ord. penit., a ben vedere, possono a pieno titolo legittimare la mancata sospensione dell'ordine, poiché in quei casi l'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno in istituto è imposta dalla legge, benché opinabilmente. Negli altri, ove s'intendesse dar peso alla pericolosità sociale legata al tipo di reato pur in presenza di pene basse, si dovrebbe intervenire in maniera analoga, oppure incidere sui presupposti applicativi delle singole misure<sup>59</sup>, ma non su quelli del meccanismo procedurale di cui all'art. 656 c.p.p.

<sup>53</sup> PRESUTTI (1999), p. 37 rilevava già allora come fosse «irrealistico» il rispetto di tale termine.

<sup>54</sup> Così, tra gli altri, DOLCINI (2022), p. 17; RISICATO (2023), p. 587; ALBERTA *et al.* (2022), p. 9; DI BONITO (2024), p. 31. Cfr. anche MENGHINI (2022), p. 36 s., che prospetta una possibile natura sostanziale delle preclusioni di cui al comma 9 dell'art. 656 c.p.p. ai fini dell'applicazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole.

<sup>55</sup> Corte cost., 7 novembre 2024, n. 176, punto 2 del Considerato in diritto.

<sup>56</sup> Che anche condannati per reati inclusi nel catalogo di cui all'art. 4-*bis* possano riportare pene basse, inferiori ai quattro anni, è rilevato dalla *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 382. Dei requisiti più stringenti previsti per l'accesso alle misure alternative dall'art. 4-*bis* ord. penit. ha così tenuto conto anche la nuova disciplina delle pene sostitutive, che ha replicato la preclusione infestante gran parte della legge di ordinamento penitenziario.

<sup>57</sup> Osserva FIORE (2024), p. 11 che simili difficoltà vengono utilizzate come elemento giustificativo della preclusione di cui all'art. 656 comma 9 c.p.p. anche dalla Corte costituzionale. L'Autore si domanda se «l'argomento, ispirato a "realismo" più che a "ragionevolezza", sia davvero solido».

<sup>58</sup> Si potrebbero dare casi in cui il condannato abbia già proficuamente collaborato con la giustizia e sarebbe perciò candidato a una probabile concessione della misura richiesta. Questo dato di fatto è del resto valorizzato dalla disciplina delle pene sostitutive, che almeno in caso di accertata cooperazione del condannato esclude il divieto di commutazione della pena detentiva (art. 59 comma 1, lett. d, l. 24 novembre 1981 n. 689; v. sul punto *Relazione illustrativa*, cit., p. 383). Ritieni che per i reati di seconda fascia la preclusione prevista per le sanzioni sostitutive risulti irragionevole, BIANCHI (2024a), p. 55.

<sup>59</sup> Accade per la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-*ter* comma 1-*bis* ord. penit., che è preclusa radicalmente ai condannati per uno dei reati di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. Questi potrebbero tuttavia legittimamente chiedere ed ottenere l'affidamento in prova (come ribadito da

La Corte costituzionale muove invece da un difetto endemico del sistema, il mancato rispetto del termine per la decisione, considerando il periodo di libertà fruito *contra legem* alla stregua di un beneficio, da concedere a taluno e da negare ad altri. Si tratta di una torsione degli istituti normativi, che manipola il senso di una situazione fuori controllo, quella dei tempi dilatati dei pronunciamenti sui destini delle persone in attesa di giudizio sulle modalità esecutive della pena, riconoscendovi al fondo ragionevoli opzioni legislative.

Sia se la richiesta di misura alternativa verrà infine accolta, sia, e a maggior ragione, se non lo sarà, non può considerarsi un privilegio l'allontanamento dell'inizio dell'esecuzione, il moltiplicarsi dei tempi sotto la spada della giustizia penale, l'angoscia dell'incertezza, la vita interrotta, l'apnea esistenziale in cui i carichi pendenti costringono i condannati. Le proposte avanzate dall'Unione delle Camere penali<sup>60</sup> chiedono difatti che questo periodo possa essere, a mo' di ristoro, scorporato dalla pena, o invocano altre forme di compensazione per il tempo turbato e irrequieto di chi è sotto scacco. Un tempo che si viene perciò invitati a guardare, e a ragione, come castigo, non come beneficio.

## 4. Il tempo della stasi e i tentativi di riempirlo: attese proficue, ritardi da compensare e frettolose riforme.

E allora il tempo, l'interludio d'attesa, è guardato in modi molto diversi: per l'opinione pubblica è pena incerta; per le statistiche è segno di carichi giudiziari inevasi; per la Corte costituzionale è beneficio di libertà, da non concedere ai pericolosi; nei fatti, è filtro, che stilla e dosa gli ingressi nel sistema esecutivo; per il legislatore del 2018 è tempo da sfruttare per l'osservazione della personalità, ossia tempo da rendere da morto a vivo.

L'attesa protratta può infatti portare anche riverberi positivi sulla situazione del condannato: se tiene un buon comportamento, se dimostra d'essere integrato in società e rispettare la legge, il periodo intercorso tra la commissione del reato e la decisione del tribunale può essere determinante per un giudizio positivo e dunque per l'ottenimento di misure alternative. Sono casi in cui i ritardi potrebbero rivelarsi fruttuosi, dato che la patologia del sistema si tramuta in un più prolungato tempo di sperimentazione all'esterno, valutabile da giudice, come del resto espressamente prevede l'art. 47 comma 3 ord. penit. per l'affidamento in prova<sup>61</sup>.

Lo stesso tempo può tuttavia diventare, e spesso diviene, generatore di carcere, preludio per detenzioni che altrimenti non si sarebbero patite. Nel periodo di sospensione dell'ordine possono infatti sopraggiungere nuovi titoli esecutivi che, cumulati, rischiano di far valicare il tetto dei quattro anni e così impedire la concessione di misure altrimenti proficuamente fruibili, ove l'esecuzione della pena fosse cominciata nei tempi previsti dalla legge.

È questa la situazione alla base di un'eccezione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bergamo<sup>62</sup>, che sollecita dalla Corte costituzionale la censura di tali dilazioni e la restituzione di forza cogente al termine di quarantacinque giorni per la decisione sui liberi-sospesi: quando non sia rispettato, e condanne successive nel frattempo si assommino, si chiede di rendere possibile l'accesso a misure esterne anche ove la pena complessiva superi la soglia dei quattro anni. La questione punta all'introduzione di una sorta di elemento compensativo per i casi in cui i ritardi giudiziari ricadono negativamente sulla situazione del condannato e lo espongono a disuguaglianze irragionevoli. Pur essendo evidente che il momento della sopravvenienza di nuove condanne per reati pregressi e il conseguente cumulo sia legato a fattori del tutto casuali e perciò sempre suscettibili di provocare trattamenti differenti, nelle ipotesi considerate dal rimettente la causa all'origine della sperequazione è ben riconoscibile nella violazione di un termine processuale. La questione ha il merito di richiamare l'attenzione su una sistematica ed eclatante inosservanza, trasversalmente accettata e ritenuta irrimediabile, e di prospettare come principio informatore anche della fase esecutiva quello di ragionevole durata, la cui le-

Corte cost., sent. 12 marzo 2020, n. 50, punto 3.3 del Considerato in diritto), se risultano integrate le più rigide condizioni di accesso dettate dalla legge.

<sup>60</sup> V. la già citata mozione della Camera penale di Milano presentata al Congresso straordinario dell'UCPI a Reggio Calabria il 4, 5 e 6 ottobre 2024.

<sup>61</sup> Su come il condannato, nelle more della sua vicenda giudiziaria, possa avere da solo intrapreso un processo rieducativo reinserendosi positivamente nella società, e su come l'art. 47 comma 3 ord. penit. intenda tener conto di questa evenienza, v. PRESUTTI, (1999), p. 33.

<sup>62</sup> Tribunale di Bergamo, ord. del 18 luglio 2024, n. 190.

sione provoca, come già osservato, significative ricadute sul finalismo rieducativo della pena<sup>63</sup>.

Il tempo di stasi, per le riforme dell'estate scorsa, dovrebbe essere riempito – per gli ultrasettantenni e i malati gravi – dall'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare da parte del magistrato di sorveglianza. È questa l'unica soluzione escogitata dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, che introduce una nuova variante della restrizione domestica, definibile “d’attesa”.

Mentre per le persone affette da serissimi problemi di salute e già ristrette agli arresti domiciliari, la pronta conversione del provvedimento limitativo nella corrispondente misura alternativa, quale che sia il limite di pena da scontare, è animata da condivisibili ragioni d'umanità (art. 656 comma 9-ter c.p.p.)<sup>64</sup>, la legge è intervenuta in modo sbrigativo sui condannati ultrasettantenni (art. 656 comma 9-bis c.p.p.).

Se la misura è applicata, chi deve scontare una pena compresa tra due e quattro anni attenderà la decisione del tribunale non più in libertà ma in detenzione domiciliare<sup>65</sup>, senza averla chiesta e senza poterla impugnare. Non si tratta di quella sostitutiva che, più morbidamente, mima le forme dell'affidamento in prova. È la misura contenitiva, vuota di programmi, segnata da limiti stringenti e da controlli più intensi. La sua applicazione potrebbe così interrompere un'attività lavorativa in corso, in cui il settantenne potrebbe ancora essere impegnato, od ostacolare relazioni familiari. Proprio queste fratture potrebbero risultare d'impedimento alla successiva concessione dell'affidamento in prova.

Non si vede la ragione di tale peggioramento<sup>66</sup>: si tratta di persone non ritenute meritevoli di restrizioni durante il processo penale, attesa (come si chiarirà tra breve) l'assenza di provvedimenti cautelari in atto, con pena da scontare non elevata e in età avanzata, dati che tutti convergono verso una limitata pericolosità sociale. Per questa via, va riconosciuto, si evitano loro anni di stallo non altrimenti fungibili, poiché l'espiazione comincia rapidamente; ma ciò accade in uno stato di forte compressione della libertà. L'anticipazione esecutiva potrebbe poi consumare, per i ritmi lenti del tribunale, tutto il tempo utile per beneficiare della misura più tenue e ricca dell'affidamento, che il condannato avrebbe potuto sin dall'origine meritare. La soluzione appare allora del tutto irragionevole, rispetto a chi abbia meno di settant'anni e si trovi in analoghe condizioni<sup>67</sup>. A meno che la macabra, inconfessata *ratio legis* non sia da rinvenire nel timore che l'interessato non arrivi vivo all'espiazione della pena o alla sua fine, dati per scontati e ormai parte integrante del meccanismo sospensivo i lunghi periodi da spendere in attesa della decisione sulle misure<sup>68</sup>. Non sembra che simile prospettiva, imperniata su una grave anomalia del sistema – da correggere e non da utilizzare come fondamento per nuove costruzioni normative – possa ritenersi una giustificazione accettabile per la sperequazione.

Le nuove previsioni si collocano poi in una struttura normativa frastagliata, i cui contorni sono slabbrati da intrecci tra limiti di diversa natura e quantità.

Il nuovo comma 9-bis dell'art. 656 c.p.p. prevede che sia il pubblico ministero a interpellare direttamente il magistrato di sorveglianza per la temporanea applicazione della detenzione domiciliare, ancor prima dell'emanazione dell'ordine di esecuzione, che non verrà perciò sospeso, poiché l'espiazione comincerà prontamente. Il meccanismo anticipatorio dovrebbe allora rendere autonoma la nuova previsione rispetto al catalogo dei divieti di cui al precedente comma 9 dell'art. 656 c.p.p. Se così fosse, anche chi si trovasse in custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza dovrebbe poter fruire della detenzione domiciliare. In tal modo verrebbe però a determinarsi una grave irragionevolezza rispetto a chi abbia ugualmente compiuto i settant'anni, fosse parimenti ristretto in misura cautelare ma dovesse scontare una pena residua più bassa, entro i due anni, che non consentirebbe la scarcerazione. D'altro canto è la stessa norma di nuovo conio a riallineare la susseguente procedura a quella dettata per i liberi sospesi, che si dipana secondo le ordinarie scansioni di cui all'art. 656

<sup>63</sup> Mentre questo lavoro era in bozze la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza perciò entrare nel merito delle censure, poiché il rimettente aveva già rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione esauendo così la sua *potestas iudicandi*, con conseguente venir meno del presupposto dell'incidentalità (Corte cost., ord. 10 aprile 2025, n. 41).

<sup>64</sup> Sui problematici rapporti con l'art. 684 c.p.p., v. DELLA BELLA e ALBERTA (2024), p. 1422.

<sup>65</sup> Una misura di «natura anticipatoria» per FIORENTIN (2024a), p. 49.

<sup>66</sup> Ritiene la norma peggiorativa GIANFILIPPI (2024b); DELLA BELLA e ALBERTA, (2024), p. 1421 s., giungono infatti a chiedersi se non debba valere anche in questo caso l'irretroattività della disciplina sfavorevole così come sancita da Corte cost., sent. 12 febbraio 2020, n. 32.

<sup>67</sup> GIANFILIPPI (2024b), osserva come «l'interpretazione della nuova previsione non è ardua per la lettera del testo, ma per la difficoltà di comprendere quale obiettivo il legislatore abbia in questo caso perseguito».

<sup>68</sup> Chi sia condannato fino a diciotto mesi potrà beneficiare del meccanismo acceleratorio di cui all'art. 678 comma 1-bis c.p.p., così come ritoccato dalla l. n. 112 del 2024, ovvero di analoga pronuncia provvisoria, aperta però ad ogni misura alternativa.

comma 6 c.p.p.<sup>69</sup>. Anche questo dato normativo lascia perciò supporre che il nuovo istituto non sia da leggere come impermeabile o derogatorio rispetto alla disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione, che non potrebbe essere del resto pretermessa per i suoi significati garantistici di informazione paritaria sulle *chance* di esecuzione penale esterna. In che modo il comma 9-*bis* vi s'innesti non è stato chiarito dalla legge, che si è tuttavia premurata di inserire un'immane lista di reati ostativi.

La sospensione dell'ordine è da sempre impedita per i delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., che sono anche esclusi dalla nuova detenzione domiciliare provvisoria. Vi sono però ipotesi per cui l'ordine di esecuzione non può essere sospeso e la nuova detenzione domiciliare è ammessa, come il furto in abitazione o lo stalking. Si tratta dell'unico, esiguo vantaggio per la deflazione carceraria che la legge agostana potrà conseguire<sup>70</sup>. La misura esterna è tuttavia contemplata solo per gli over 70 che devono scontare da due a quattro anni. I coetanei condannati per le stesse fattispecie a una pena inferiore entreranno perciò in carcere e da lì attenderanno la decisione sulle misure alternative. Simile contraddittoria diversità di trattamento non lascia scorgere alcuna convincente ragion d'essere. Il legislatore si sarà forse smarrito nel dedalo delle preclusioni: quelle alla sospensione dell'ordine; quelle relative alla nuova figura di detenzione domiciliare provvisoria; quelle previste per la detenzione domiciliare definitiva, che soggiace a ulteriori e diversi sbarramenti, di cui il comma 9-*bis* dell'art. 656 c.p.p. non tiene conto.

S'introduce poi un incomprensibile limite alla nuova detenzione domiciliare per i responsabili dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., che, per le sue (poche) porzioni non sovrapponibili all'art. 4-*bis* ord. penit., dovrebbe produrre il solo effetto di lasciare, come prima, libero l'ultrasettantenne con fine pena entro i quattro anni.

La materia delle preclusioni rivela oramai un'incuria legislativa inaccettabile. Si gettano tra le parole della legge mucchi di fattispecie, senza preoccuparsi di evitare sovrapposizioni, ridondanze, incongruenze, senza soprattutto fornire una giustificazione a questi binari impazziti. Si tratterà, ancora una volta, di evidenziare tutti i conti che non tornano, sperando che la Corte costituzionale sia disposta ad immettere razionalità e rigore giuridico in un sistema che sembra aver smarrito la via e anche per questa ragione attraversa momenti così drammatici.

## Bibliografia

ABBAGNANO TRIONE, Andrea (2024): *Il sistema delle pene sostitutive all'esito delle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31*, in GERACI, Rosa Maria (a cura di): *La giustizia penale dopo la c.d. riforma Cartabia* (Torino, Giappichelli), pp. 635-662

ADORNO, Rossano (2010): voce "Perizia (diritto processuale penale)", *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. III, pp. 885-927;

ALBERTA, Valentina, AMATO, Stefania, LOSCO, Eugenio e STRAINI, Mauro (2022): "Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale", in SPANGHER, Giorgio (a cura di): *La riforma Cartabia* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 7-42

AMARELLI, Giuseppe (2024): "Le pene sostitutive tra rieducazione, deflazione e criticità intertemporali", in GERACI, Rosa Maria (a cura di): *La giustizia penale dopo la c.d. riforma Cartabia*, (Torino, Giappichelli), pp. 627-634

AMODIO, Ennio (1989): "Perizia e consulenza tecnica nel quadro probatorio del nuovo processo penale", *Cassazione penale*, pp. 170-173

BIANCHI, Davide (2022): "Il rilancio delle pene sostitutive nella legge delega 'Cartabia': una grande occasione non priva di rischi", *Sistema penale*, 21 febbraio 2022, pp. 1-22

<sup>69</sup> FIORENTIN (2024a), *Domiciliari a ultrasettantenni*, cit., p. 51, ritiene per questa ragione che la nuova misura non si applichi ai condannati che si trovino in custodia cautelare.

<sup>70</sup> V. ancora GIANFILIPPI (2024b).

BIANCHI, Davide (2023): “Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi”, in CASTRONUOVO, Donato, DONINI, Massimo, MANCUSO, Enrico Maria, VARRASO, Gianluca (a cura di): *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (Milano, Wolters Kluwer-CEDAM), pp. 83-114

BIANCHI, Davide (2024a): “Il potere discrezionale del giudice e le preclusioni soggettive alla sostituzione della pena”, in GATTA, Gian Luigi, GIALUZ Mitja (a cura di): *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale* (Torino, Giappichelli), pp. 47-67

BIANCHI, Davide (2024b): *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma* (Torino, Giappichelli)

BORTOLATO, Marcello (2023): “Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I “liberi sospesi” e gli effetti della riforma Cartabia”, *Sistema penale*, 28 febbraio 2023, pp. 1-10

CANEPA, Carlo e RUFFINO, Lorenzo (2025): “Il sovraffollamento aumenta i suicidi in carcere?”, *Pagellapolitica.it*, 8 gennaio 2025

CANEVELLI, Paolo (1998): “Le novità della legge Simeone in tema di condanna a pena detentiva e misure alternative. B) L’analisi delle singole norme”, *Diritto penale e processo*, pp. 814-822

CARNEVALE, Stefania (2017): “L’osservazione della personalità dei condannati non detenuti e gli interventi dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna”, in GIOSTRA, Glauco e BRONZO, Pasquale (a cura di): *Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria*, (Roma, Sapienza Università Editrice), pp. 145-148

CARNEVALE, Stefania (2019): “Vestigia di una riforma mancata: il nuovo assetto delle misure alternative fra osservazione all’esterno, potenziamento dei controlli e rivisitati poteri d’iniziativa”, in BRONZO, Pasquale, SIRACUSANO, Fabrizio e VICOLI, Daniele (a cura di): *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo garantismo carcerario* (Torino, Giappichelli), pp. pp. 165-202

CASIRAGHI, Roberta (2023): “Profili inediti della fase esecutiva: dal binomio pene sostitutive-misure alternative alle nuove modalità in materia di confisca”, in CASTRONUOVO, Donato, DONINI, Massimo, MANCUSO, Enrico Maria, VARRASO, Gianluca (a cura di): *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (Milano, Wolters Kluwer-CEDAM), pp. 959-977

COLAIACOVO, Guido (2023): “Sospensione dell’ordine di esecuzione e accesso alle misure alternative alla detenzione: un meccanismo che richiede cure costanti”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 283-285

COLOMBO, Davide (2023): “Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656 c. 9 c.p.p.): la Corte costituzionale ribadisce i limiti entro cui il legislatore può prevedere preclusioni al meccanismo sospensivo”, *Sistema penale*, f. 2, pp. 147-153.

CONTI, Carlotta e TONINI, Paolo (2024): *Manuale di procedura penale*, 25<sup>a</sup> ed. (Milano, Giuffrè)

CORDERO, Franco (1986): *Guida alla procedura penale* (Torino, UTET)

CORDERO, Franco (1992): *Procedura penale*, 2<sup>a</sup> ed. (Milano, Giuffrè)

CORVI, Paola (2010): *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata* (Padova, Cedam)

DEI CAS, Eleonora (2022): “Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un mutamento a lungo invocato”, *Archivio penale*, 3 marzo 2022, pp. 1-68

DELLA BELLA, Angela (2013): “Sollevata ancora questione di illegittimità costituzionale dell’art. 147 c.p.: il Tribunale di sorveglianza di Milano segue la strada imboccata dal Tribunale di Venezia per rispondere al problema del sovraffollamento carcerario”, *Diritto penale contemporaneo*, 28 marzo 2013

- DELLA BELLA, Angela (2014): *Emergenza carceri e sistema penale* (Torino, Giappichelli)
- DELLA BELLA, Angela (2016): *Il carcere duro tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali* (Milano, Giuffrè)
- DELLA BELLA, Angela e ALBERTA, Valentina (2024): “La conversione in legge del ‘decreto carceri’ e la persistente assenza di soluzioni al problema del sovraffollamento carcerario”, *Diritto e processo penale*, f. 11, pp. 1409-1423.
- DELLA CASA, Franco (1998a), “Democratizzazione dell’accesso alle misure alternative e contenimento della popolazione carceraria: le due linee guida della nuova legge sull’esecuzione della pena detentiva”, *Legislazione penale*, pp. 756-763
- DELLA CASA, Franco (1998b): “Commento all’art. 1 della l. 165/1968”, *Legislazione penale*, pp. 764-798
- DELLA CASA, Franco (2003): “La l. 19 dicembre 2002, n. 277 in tema di liberazione anticipata: i tributi alle esigenze di economia processuale e il *nonsense* dell’affidamento in prova ‘riducibile’”, *Cassazione penale*, pp. 374-387
- DELLA CASA, Franco (2013a): “Il problematico impiego della sospensione dell’esecuzione in chiave ‘anti-overcrowding’: la parola alla Corte costituzionale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 997-1010
- DELLA CASA, Franco (2013b): “Il monito della Consulta circa il «rimedio estremo» della scarcerazione per il condannato vittima di un grave e diffuso sovraffollamento”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 4533-4542
- DELVECCHIO, Francesca (2020): “Presunzioni legali e rieducazione del condannato” (Torino, Giappichelli)
- DELVECCHIO, Francesca (2023): “Le preclusioni alla sospensione dell’ordine di esecuzione fra sottrazioni costituzionali e addizioni normative”, *Processo penale e giustizia*, f. 4, pp. 895-903
- DI BONITO, Flavio (2024): “«Back to the future»: discrezionalità, proporzionalità e prognosi nelle alternative alla detenzione breve”, *Legislazione penale*, 11 ottobre, 2024, pp. 1-48
- DOLCINI, Emilio (1999): “Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 859-876
- DOLCINI, Emilio (2022): “Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive”, *Sistema penale*, 30 agosto 2022, pp. 1-26
- DONINI, Massimo (2023): “Diritto penale e processo come *Legal system*. I chiaroscuri di una riforma bifronte”, in CASTRONUOVO, Donato, DONINI, Massimo, MANCUSO, Enrico Maria, VARRASO, Gianluca (a cura di): *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (Milano, Wolters Kluwer-CEDAM), pp. 1-27
- FIORE, Stefano (2024): “Color che son sospesi’ e quelli che mai lo saranno. Un breve percorso ad ostacoli nella giurisprudenza costituzionale sul co. 9 dell’art. 656 Cpp”, *Legislazione penale*, 5 febbraio 2024, pp. 1-21
- FIORENTIN, Fabio (2019): “Le modifiche alle procedure di sorveglianza”, in BRONZO, Pasquale, SIRACUSANO, Fabrizio e VICOLI, Daniele (a cura di): *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo garantismo carcerario* (Torino, Giappichelli), pp. 221-246
- FIORENTIN, Fabio (2024a): “Domiciliari a ultrasessantenni: necessari protocolli operativi”, *Guida al diritto*, n. 32-33, pp. 49-52
- FIORENTIN, Fabio (2024b): “I “liberi sospesi” tra criticità presenti e prospettive di riforma”, *Sistema penale*, 4 novembre 2024
- GAETA, Piero (2023): “Ragionando su alcuni ossimori della riforma delle pene sostitutive”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 573-583

GARGANI, Alberto (2020): “L'estensione ‘selettiva’ del principio di irretroattività alle modifiche in pejus in materia di esecuzione della pena: profili problematici di una decisione ‘storica’”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 263-273

GARGANI, Alberto (2023): “Pene sostitutive e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo”, in MENGHINI, Antonia e MATTEVI, Elena (a cura di): *La riforma Cartabia tra non punibilità e risposte sanzionatorie. Atti del Convegno Trento, 24 e 25 marzo 2023* (Napoli, Editoriale scientifica), pp. 15-43

GATTA, Gian Luigi (2021): “Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’”, *Sistema penale*, 15 ottobre 2021, pp. 1-30

GIALUZ, Mitja e DELLA TORRE, Jacopo (2022): *Giustizia per nessuno* (Torino, Giappichelli)

GIANFILIPPI, Fabio (2024a): “Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 ‘Carcere sicuro’ e le attese del mondo penitenziario”, *Giustizia insieme*, 10 luglio 2024

GIANFILIPPI, Fabio (2024b): “La conversione in legge 112/2024 delle misure (anche) in materia penitenziaria del d.l. 92/2024: pochi correttivi, nuove criticità e capitoli tutti ancora da scrivere”, *Giustizia insieme*, 6 settembre 2024

GIANFROTTA, Francesco (1990): *Art. 220*, in CHIAVARIO, Mario (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. II (Torino, UTET) pp. 571-579

GIOSTRA, Glaucio (2013): “Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l'emergenza”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 56-63

GRASSO, Giovanni (2023): “Il nuovo sistema sanzionatorio dopo la riforma Cartabia”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 685-697

KALB, Luigi (1998): “L'esecuzione delle pene detentive”, in A.A. DALIA, Andrea Antonio e FERRAIOLI, Marzia (a cura di): *Sospensione della pena ed espiazione extra moenia. Commento alla l. 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. Legge Simeone)*, (Milano, Giuffrè), pp. 1-69

LATTANZI, Giorgio (2022): “A margine della ‘Riforma Cartabia’”, *Cassazione penale*, pp. 1295-1298

MALAVASI, Gianluca (2018): “Illegittimo l'art. 656, c. 5, c.p.p. nella parte in cui si prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anziché a quattro anni”, *Archivio penale web*, f. 1, pp. 1-8

MANES, Vittorio e MAZZACUVA, Francesco (2020): “Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale”, *Sistema penale*, 23 marzo 2020, pp. 1-30

MARTUCCI, Pierpaolo (2004): “Il contributo del criminologo nel processo penale: un problema ancora aperto”, *Diritto penale e processo*, pp. 744-749

MENGHINI, Antonia (2022): *Carcere e costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti* (Napoli, ESI, Napoli)

MIEDICO, Melissa (2018): “Nuovi limiti per l'accesso all'affidamento in prova, fra scelte legislative e ragionevolezza costituzionale in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*”, pp. 2242-2255

MONTAGNA, Mariangela (2013): *I confini dell'indagine personologica nel processo penale* (Roma, Aracne)

MORIERO, Francesca (2025): “Carceri sovraffollate, aggressioni e più detenuti giovani: nel 2025 sono già 8 i suicidi accertati”, *Fanpge.it.*, 29 gennaio 2025

MOSCARINI, Paolo (2006): “La perizia psicologica e il ‘giusto processo’”, *Diritto penale e processo*, pp. 929-932

- NEGRI, Daniele (2023a): “Modelli e concezioni”, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, 4ª ed. (Milano, Wolters Kluwer- CEDAM), pp. 15-63
- NEGRI, Daniele (2023b): “Atti e udienze ‘a distanza’: risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale”, in CASTRINUOVO, Donato, DONINI, Massimo, MANCUSO, Enrico Maria, VARRASO, Gianluca (a cura di): *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (Milano, Wolters Kluwer-CEDAM), pp. 449-485
- PALAZZO, Francesco (2021): “I profili di diritto sostanziale della riforma penale”, *Sistema penale*, 8 settembre 2021, pp. 1-18
- PALAZZO, Francesco (2023): “Relazione introduttiva. La riforma ‘Cartabia’ e l’evoluzione del sistema sanzionatorio italiano”, in MENGHINI, Antonia e MATTEVI, Elena (a cura di): *La riforma Cartabia tra non punibilità e risposte sanzionatorie. Atti del Convegno Trento, 24 e 25 marzo 2023* (Napoli, Editoriale scientifica), pp. 1-44
- PAVARIN, Giovanni Maria (2023): “La legge ‘Cartabia’ tra pene sostitutive e sorveglianza. Il giudice di cognizione diventa finalmente (ma solo se vuole) giudice della pena, oltre che del fatto-reato”, *Giustizia insieme*, 2 maggio 2023
- PAVARIN, Giovanni Maria (2024): “Carceri, ‘Servono almeno mille magistrati di Sorveglianza in più’”, *Ansa.it*, 8 agosto 2024
- PEREGO, Benedetta (2017): “Magistratura di sorveglianza, questa sconosciuta. I giudici della pena tra oblio e tutela dei diritti”, in Antigone, *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, reperibile in <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>
- PRESUTTI, Adonella (1999): “Legge 27 maggio 1998, n. 165 e alternative penitenziarie: la pena rinnegata”, in PRESUTTI, Adonella (a cura di): *Esecuzione penale e alternative penitenziarie* (Padova, CEDAM), pp. 27-70.
- PUGIOTTO, Andrea (2013): “L’Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 4542-4549;
- RISICATO, Lucia (2023): “La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 585-593
- RUARO, Massimo (2018): “Riforma dell’ordinamento penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria”, *Diritto penale contemporaneo*, 9 novembre 2018
- RUGGIERI, Fabrizio (2023): “Le pene sostitutive: caratteri generali e profili procedurali”, in SALERNO, Angelo (a cura di): *L’applicazione della pena e le pene sostitutive dopo la Riforma Cartabia* (Roma, Dike Giuridica), pp. 173-189
- RUOTOLO, Marco (2013): “Quale tutela per il diritto a un’esecuzione della pena non disumana? Un’occasione mancata o forse soltanto rinviata”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 4549-4555
- SCACCIANOCE, Caterina (2023): “La Corte costituzionale apre al divieto di retroattività del *novum* penitenziario *in malam partem*”, *Processo penale e giustizia*, f. 5, pp. 1170-1185
- SCOMPARIN, Laura (2011): “Art. 1-Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi”, *Legislazione penale*, pp. 330-344
- SELMI, Claudia (2003): “La ‘nuova’ liberazione anticipata (l. 12.12.2022, n. 277)”, *Legislazione penale*, pp. 379-381
- TASSI, Andrea, (2023): “Illegittimo il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per il reato di incendio boschivo colposo”, *Cassazione penale 2023*, pp. 2353-2360

TITOMANLIO, Simone (2024): “Profili innovativi e rilievi critici del ‘nuovo’ art. 20-bis c.p.: prime pronunce della Cassazione”, *Giurisprudenza penale web*, 9 maggio 2024, pp. 1-24

TRAPELLA, Francesco (2018): “Automatica sospensione dell’ordine di esecuzione e accesso alle misure alternative: un binomio da tutelare in attesa della riforma”, *Cassazione penale*, 2018, pp. 1924-1937

TRAVAGLIA CICIRELLO, Teresa (2014): “Il rinvio dell’esecuzione della pena detentiva: scelta obbligata nell’attuale condizione del sistema penitenziario?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 902-936

VENTUROLI, Marco (2020): *Modelli di individualizzazione della pena. L’esperienza italiana e francese nella cornice europea* (Torino, Giappichelli)

VENTUROLI, Marco (2022). “Le misure sospensivo-probatorie nella fase esecutiva della pena tra criticità e prospettive di riforma”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 247-256

VICOLI Daniele (2018): “Sospensione dell’ordine di esecuzione e affidamento prova: la Corte Costituzionale ricuce il filo spezzato dal legislatore”, *Diritto penale contemporaneo*, f. 4, pp. 89-96

VICOLI, Daniele (2019): “Il meccanismo sospensivo dell’ordine di esecuzione resta insensibile alle finalità rieducative della pena: legittima la deroga per il furto in abitazione”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2552-2560



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>